

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA COOPERATIVE DI CONSUMO, STIPULATO IL 13.7.1962 IN ROMA .

L'anno 1964, il giorno 29 settembre, in Modena

t r a

L'Associazione Provinciale delle Cooperative di Consumo, per delega della Federazione Provinciale delle Cooperative, rappresentata dai Sigg. Gibellini Pier Giovanni e Barberini Ivano;

La Federazione Provinciale Commercio ed Aggregati (F.I.L. C.A.M.S. - C.C.G.I.L.) e il Sindacato Prov. S.I.L.C.O.O.P. rappresentati dai Sigg. : Monari Renato, Guerra Maria, Bastai Angelo, Prandini Gianfranco, Castagnetti Vito, Olivi Amedeo, Guagliumi Flavio, Morselli Dario e Barbanti Albano;

La Confederazione Italiana Sindacati Liberi (C.I.S.L.) rappresentata dalla Sig. Cavazzuti Giovanna;

La Unione Italiana Lavoratori (U.I.L.) rappresentata dal Sig. Diegoli Franco;

si è stipulato

il presente accordo provinciale integrativo al Contratto Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da cooperative, definito in Roma il 13.7.1962.

Il presente accordo disciplina il rapporto di lavoro ed il trattamento economico del personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti.

Esso consta di tre parti:

- 1) Disposizioni generali, comuni a tutto il personale;
- 2) Trattamento economico del personale retribuito in misura fissa;
- 3) Disposizioni e trattamento economico in misura fissa e a percentuale per il personale operante in spacci misti, bar e ristoranti.

Il presente accordo avrà vigore dal 1° Aprile 1964. Esso scadrà il 30 giugno 1965 e si intenderà tacitamente rinnovato per gli anni successivi qualora non ne sia

./..

ta disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima della scadenza e così di anno in anno.

Il successivo integrativo avrà decorrenza dal 1° Luglio successivo alla data di scadenza indipendentemente dalla data di stipulazione sempre che sia regolarmente disdetto nei termini di cui sopra.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTO IL PERSONALE

Art. 1°

(Rifer. Art. 2 del C.C.N.L.)

Le mansioni non indicate nel presente accordo si intendono parificate a quelle affini.

Art. 2°

(Rifer. Art. 24 del C.C.N.L.)

Il trattamento economico degli apprendisti viene fissato con le percentuali sottoriportate in base all'età di assunzione e durata dell'apprendistato previsto dall'Art. 18 del C.C.N.L.

Le percentuali vanno computate sulla paga base mensile della qualifica per la quale è stato ammesso come apprendista, cioè E.2 per operai - C.3 per commessi - C.4. per impiegati.

<u>Assunzione a 15 anni</u>		<u>Assunzione a 16 anni</u>	
Durata apprendistato	3 anni	Durata apprendistato	2 anni
15 - 16 anni	40%	16 - 17 anni	60%
16 - 17 anni	60%	17 - 18 anni	75%
17 - 18 anni	75%		
<u>Assunzione a 17 anni</u>		<u>Assunzione a 18 - 19 anni</u>	
Durata apprendistato	2 anni	Durata apprendistato	2 anni
17 - 18 anni	60%	18 - 19 anni	75%
18 - 19 anni	80%	19 - 20 anni	85%
		20 - 21 anni	90%

Terminato il periodo di apprendistato il lavoratore

./..

avrà diritto alla retribuzione minima spettante ai lavoratori che abbiano la stessa qualifica alla quale è stato assegnato.

Art. 3°
(Rifer. Art. 18 del C.C.N.L.)

Il periodo di apprendistato effettuato in precedenza presso altra cooperativa dello stesso settore merceologico e per le stesse mansioni, sarà computato ai fini del completamento del periodo prescritto dal C.C.N.L. purchè non vi sia stata interruzione di oltre un anno.

Il fattorino con almeno 2 anni di anzianità che abbia svolto contemporaneamente mansioni nelle quali venga avviato per il tirocinio di apprendistato, abbrevierà il periodo di apprendistato di un anno.

Art. 4°
(Rifer. Art. 29 del C.C.N.L.)

La durata dell'interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle ore 2 (due) salvo speciali deroghe da concordarsi fra le organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo. Per il personale di vendita, la interruzione dell'orario di lavoro resta subordinata agli orari stabiliti dalle Autorità competenti.

Art. 5°
(Rif. Artt. 26-31-32 del C.C.N.L.)

La durata normale dell'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, giuste le disposizioni legislative vigenti in materia.

Nei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti di cui all'art. 32 del C.C.N.L., l'orario normale di lavoro:

- per il personale di vendita è di ore 8,30 giornaliere;
- per i gestori o gerenti è di ore 9 giornaliere.

Art. 6°
(Rifer. Art. 34 del C.C.N.L.)

Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con la paga normale conglobata (paga base e contigenza) maggiorata come segue:

././.

4)

- lavoro straordinario diurno (dalle ore 6 alle ore 22) 20%
- lavoro straordinario notturno (dalle ore 22 alle 6) 50%
- lavoro festivo 30%

Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulative tra di loro.

Le cooperative e i dipendenti dovranno tendere a far sì che i negozi non restino aperti oltre le 8 ore giornaliere.

Qualora per disposizione dell'Autorità i negozi dovessero avere un orario superiore di apertura, nei comuni superiori ai 30.000 abitanti, ai gestori e ai gerenti di negozi, la 9^o ora prestata, sarà retribuita senza maggiorazioni di straordinario.

Le maggiorazioni previste da questi articoli valgono per il personale retribuito in misura fissa. Per quello retribuito a percentuale tali maggiorazioni sono contenute nella percentuale di cui all'art. 34 del presente accordo.

Art. 7^o

(Rifer. Artt. 74 e 89 del C.C.N.L.)

A chiarimento dell'art. 74 del C.C.N.L. si precisa che per il lavoratore che sia passato da categoria non impiegatizia a categoria impiegatizia, il compenso della in dennità di anzianità, verrà eseguito come segue:

- a) per l'anzianità maturata nelle categorie non impiegatizie in base a quanto stabilito nel punto 2^o dell'art. 74 del C.C.N.L.;
- b) per l'anzianità maturata come impiegato in base a quanto stabilito nel punto 1^o dell'Art. 89 del C.C.N.L.

Art. 8^o

(Rifer. Art. 83 del C.C.N.L.)

Si conviene che la Commissione Provinciale arbitraria di cui all'ultimo comma dell'art. 83 del C.C.N.L. per determinare le eventuali controversie, sia composta da due rappresentanti della Organizzazione sindacale a cui i lavoratori e il lavoratore interessato aderisce, da un rappresentante della Federazione Provinciale delle Cooperative e Mu tue, da un rappresentante dell'Associazione Provinciale

./..

Cooperative di Consumo e Circoli e se una delle parti ne ravvisa l'opportunità, si demanderà la controversia in sede d'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 9°

(Rifer. Artt. 8-p. e) e 73 del C.C.N.L.)

Il personale preposto alla vendita negli spacci in assenza o mancanza del gerente o gestore, non assume mai automaticamente il trattamento economico del gestore o gerente, se la responsabilità non gli è conferita da atto sottoscritto dalle parti.

In mancanza del gestore al personale preposto alla vendita che assolva a funzioni amministrative non espressamente inerenti alla vendita (quali scritturazione di note consegna, contabilità del movimento di carico e scarico della merce ed in ogni altro caso ~~coadiuvi~~ la direzione in altre varie mansioni amministrative) compete la qualifica minima di commesso in C.2. e uno speciale compenso mensile di L. 8.000, pari a 96.000 annue.

A tale compenso non avrà più diritto il commesso che non svolga più le suddette mansioni.

Resta chiaro comunque che detto personale non ha responsabilità amministrativa di gestione.

Art. 10°

(Rifer. Artt. 99 e 100 del C.C.N.L.)

A integrazione di quanto previsto nell'art. 99 del C.C.N.L. si precisa che il personale addetto alla vendita è tenuto a vendere le merci al prezzo che di volta in volta verrà stabilito dalla cooperativa o da chi per essa.

I gestori e il personale di cui all'art. 9, 2° comma del presente accordo, sono tenuti a controfirmare i relativi mandati di consegna portanti la descrizione della qualità delle merci, della quantità e del prezzo di vendita.

E' fatto assoluto divieto al personale di vendere merce che non sia di proprietà della cooperativa.

L'inosservanza delle clausole stabilite dai primi due comma del presente articolo, viene punita con le sanzioni previste dall'art. 100 del C.C.N.L.

./..

Il lavoratore ha l'obbligo di rispettare ogni altra norma regolante il servizio interno che potrà essere emanata dalla cooperativa, anche in osservanza di disposizioni di legge e regolamentiannonari, igienico sanitari, purchè non contrastino col presente accordo.

Art. II °

(Rifer. Art. 105 del C.C.N.L.)

I cali di cui all'art. 105 del C.C.N.L. potranno essere calcolati sulla base della sotto riportata tabella o applicando la quota forfettaria dello 0,50% (fatta eccezione in questo caso per il prosciutto crudo di qualsiasi pezzatura).

Quando fra le cooperative e il gestore o gerente non si raggiunga l'accordo per il criterio da adottarsi al fine della determinazione dei cali, gli stessi dovranno essere calcolati sulla base della sotto riportata tabella:

TABELLA MASSIMA DEI CALI DA APPORTARSI SULLE MERCI

- Carne suina fresca	2%
- Cotechini	2%
- Salsiccia	2%
- Pancetta stesa	1%
- Pancetta coppata	2%
- Pancetta arrotolata	2%
- Prosciutto crudo di qualsiasi pezzatura	25%
- Salumi stagionati in genere con spago o piombo (salumi, coppa, culatelli, cacciatori, mortadella salame rosa ecc.)	
- Lardo e strutto	1%
- Formaggi in genere	1%
- Pasta fresca casalinga	2%
- Prosciutto cotto	4%

TABELLA TARE

- Tonno all'olio in scatola da 5/1	15%
- Marmellate in latte da 5/1	10%
- Acciughe e carne in scatola da Kg. 2 e oltre	15%
- Concentrato di pomodoro in latte da Kg. 10	8%
- Baccalà in balle, sciolto, senza sale	al netto
- Verdure conservate in latte (giardiniera, cipolline, capperi, cetrioli, peperoni, ecc.)	al netto
- Marmellata in mastelli Kg. 6 e oltre	al netto

./..

TABELLE CARTA

- Carta paglia (gialla)	L. 150 al Kg.
- Sacchetti per zucchero a prezzo di vendita dello zucchero	
- Carta bianca (fioretto o capellara)	L. 500 al Kg.
- Sacchetti per caffè	L. 1900 al Kg.
- Carta pergamena o uso pergamena	L. 600 al Kg.
- Carta camoscio o secondo involto	gratis
- Sacchetti per pane	L. 150 al Kg.

Art. 12°

(Rifer. Art. 107 del C.C.N.L.)

La cooperativa non ha nessun obbligo di fornire o procurare l'alloggio ai propri dipendenti e alle loro famiglie. Nel caso in cui la cooperativa per ragioni strettamente connesse con il servizio conceda al gestore e ai suoi familiari l'alloggio avrà diritto a titolo di compenso di operare una trattenuta sulla paga o stipendio (paga conglobata e continenza) sino all'8%.

L'alloggio verrà comunque concesso dalla cooperativa solo per il periodo in cui il dipendente resterà alle dipendenze della stessa e dovrà comunicare la disdetta del contratto di affitto almeno 3 mesi prima.

Art. 13°

Per il prelievo di merci dallo spaccio, per uso esclusivo familiare, è fatto obbligo al gestore, di tenere regolare libretto vistato dall'Amministrazione della cooperativa.

A fine mese rimosse le proprie spettanze, dovrà provvedere al saldo dell'eventuale debito contratto nei confronti della Cooperativa stessa.

Art. 14°

Gli incassi giornalieri appartengono esclusivamente alla cooperativa. Il gestore dovrà eseguire il versamento integrale nella cassa della società nei modi e nei termini che gli saranno indicati dalla stessa.

Non è comunque concesso trattenere somme a qualsiasi titolo senza il consenso della cooperativa. L'inosservanza di queste precise norme sono punite secondo quanto disposto dall'art. 100 del C.C.N.L.

./..

Art. 15°

Il gestore al quale viene affidata la responsabilità di uno spaccio è tenuto a rispondere anche dell'attività del commesso o degli altri coadiuvanti.

Art. 16°

Il materiale occorrente per la pulizia dello spaccio e dei suoi accessori sarà fornito dalla cooperativa a proprie spese.

Art. 17°

(Rifer. Cap. I° e 2° - Classificazione del personale del C.C.N.L.)

- a) In considerazione dello sviluppo in atto in una parte di cooperative delle strutture aziendali che comportano un maggiore onere per personale con mansioni prevalentemente di concetto e più particolarmente i segretari e i provveditori, le parti convengono di demandare a livello aziendale, nella trattativa fra il Sindacato di Azienda o i dipendenti e il Consiglio di Amministrazione l'esame di eventuali trattamenti particolari.
- b) Il lavoratore assunto con l'incarico di provveditore, non proveniente direttamente dalla cooperazione di consumo sarà classificato nella categoria C.1. per un periodo di 6 mesi dopo di che, se riconfermato, sarà classificato nella categoria spettantegli.
- c) Il lavoratore dipendente con la qualifica di aiuto commesso D.2. in spacci alimentari alla data del 31.12.1961, sarà classificato a partire dall'I.I.1962 come segue:
- con una anzianità dai 3 ai 6 anni rimane nella D.2. fino al compimento del 6° anno di anzianità e poi passa in C.3.
 - Nella Cat. C.3. se ha maturato una anzianità dai 6 agli 8 anni.
 - Nella Cat. C.2. se ha maturato una anzianità daigli 8 ai 10anni.
 - Nella Cat. C.1. se ha maturato una anzianità superiore ai 10anni.
 - Tutto il personale che aveva una anzianità inferiore ai 3 anni al 31.12.1961 o assunto dopo tale data seguirà i tempi previsti nelle tabelle salariali.
- d) Il personale impiegato nei centri meccanografici sarà classificato nel modo seguente:
- | | |
|--|-----|
| 1) Programmatore di centro meccanografico | B.1 |
| 2) Operatore di centro meccanografico | B.1 |
| 3) Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera | C.4 |

- se ha maturato una anzianità superiore a 1 anno C.2
 - se ha maturato una anzianità superiore a 2 anni C.1
- e) Classificazione dei commessi non alimentari. I commessi addetti alla vendita di generi non alimentari saranno classificati a partire dall'I.4.1964 nel modo seguente:
- Cat. C.3 fino a 3 anni di anzianità dopo l'apprendistato
 - Cat. C.2. da 3 a 5 anni di anzianità
 - Cat. C.1. oltre i 5 anni di anzianità
- f) Con la permanenza sopra indicata nei diversi raggruppamenti s'intende annullato il penultimo comma degli Artt.5 e 6 del C.C.N.L. sul rapporto commessi e aiuto commessi.
- g) Fattorini - Le retribuzioni dei fattorini vengono fissate con le seguenti percentuali in base all'età di assunzione con riferimento alla paga base mensile del dipendente della Cat. D.3.
- | | | |
|-----------|------|-----|
| - 15 - 16 | anni | 40% |
| - 16 - 17 | anni | 60% |
| - 17 - 18 | anni | 70% |

Art. 18°

Parità salariale per le donne e i giovani

A modifica dell'accordo nazionale dell'8.6.1961 sulla parità salariale per il personale femminile, si concorda l'applicazione della parità assoluta di trattamento economico e normativo a decorrere dall'I.I.1962.

Tutto il personale dipendente operaio e impiegatizio, per il quale non è previsto l'apprendistato, al compimento del 18° anno di età, sarà retribuito con salario previsto nella qualifica alla quale viene assegnato.

Art. 19°

(Rif. Art. 83 del C.C.N.L.)

Retribuzione spacci alimentari fino a 1 milione di incassi

- I) La retribuzione del gestore di spaccio alimentare nelle cooperative ove vige ancora il metodo di retribuzione a percentuale sugli incassi è garantito per 9 ore di lavoro un minimo mensile pari e sempre aggiornato alla Cat. C-I delle tabelle salariali del settore fino a 1/milione

I/..

ne di incasso medio mensile risultante dai versamenti effettuati dal gestore alla cooperativa durante l'anno.

- 2) Da un milione a I milione e ottocentomilalire di incasso mensile, se il gestore svolge la attività necessaria da solo avrà diritto alla percentuale del 3,08% sulla somma che supera il milione con conguaglio a fine anno.
- 3) Si precisa che i gestori di spacci alimentari precedentemente od attualmente retribuiti a percentuale all'atto del superamento di 1.800.000 lire di incasso medio mensile, hanno diritto automaticamente al passaggio e al trattamento salariale del raggruppamento B-1 a partire dall'I.I.1962.
- 4) Sempre che sia superato I milione di incassi, il gestore può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'aiuto di altro personale, godendo comunque del minimo garantito pari alla C₂t. C.1.

Le assunzioni relative saranno decise soltanto dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, si conviene inoltre che il gestore non può attendere ad altre occupazioni.

Art. 20°

Ai gestori di spacci alimentari classificati in B.1 con incassi medi mensili superiori a 5 milioni e fino a 6 milioni e mezzo e a quelli con incassi superiori ai 6 milioni e mezzo spetta uno speciale compenso rispettivamente di L. 48.000 annue e di L. 96.000 annue che dovranno essere liquidate entro il gennaio dell'anno successivo. Tale compenso è rapportato a 14 mensilità.

Il gestore non avrà più diritto a tale compenso speciale, nel caso in cui il giro di affari medio mensile sia inferiore ai suindicati raggruppamenti. Il gestore non avrà altresì più diritto a tale compenso in caso di passaggio a qualifica superiore.

Qualora avvenga trasferimento di personale da una cooperativa all'altra purchè vi sia l'accordo fra le medesime, viene fatta salva ogni indennità maturata dal lavoratore: qualifica, scatti e ferie.

./..

Art. 22°

Compenso commessi di negozi specializzati in tessuti e confezioni

I commessi di negozi specializzati in tessuti e confezioni, (intendendosi come tali quelli di rivendita esclusiva di tali prodotti e non reparti di negozi o magazzini a gamma merceologica multipla), classificati in C.1. hanno diritto ad un compenso mensile di L. 10.000 valido a tutti gli effetti.

Qualora il commesso già classificato in C.1., provenga da altro settore merceologico avrà diritto al suddetto compenso dopo un anno di servizio in questo settore. A tale compenso non avrà più diritto il commesso qualora non operi più in detti negozi specializzati.

Art. 23°

(Rif. Art. 86 del C.C.N.L.)

14° mensilità

A modifica dell'art. 86, I° comma la 14° mensilità maturerà globalmente al 31.12.1964. La data del pagamento verrà concordata tra Consigli di Amministrazione e i rappresentanti aziendali dei lavoratori comunque non oltre il 31.12. di ogni anno.

Art. 24°

Scatti di anzianità ai percentualisti ed ex percentualisti

Ai dipendenti attualmente retribuiti a percentuale e a quelli retribuiti a percentuale nel periodo I.I.1952 al 31.12.1957 che siano tuttora alle dipendenze della cooperativa e che non siano stati promossi ad una categoria superiore a tutto il 31.12.1960, vengano riconosciuti gli anni diservizio prestati a partire dal 1952 quale anzianità convenzionale agli effetti del numero complessivo di scatti cui hanno diritto i lavoratori trattati a retribuzione fissa.

Con tale disposizione vengono ad essere parificati i lavoratori percentualisti ed ex percentualisti ai lavoratori retribuiti in misura fissa.

Il diritto agli scatti già maturati per la riconoscibilità anzianità inizierà dall'1.4.1964, senza diritto a retroattività di sorta.

./..

Art. 25°

Ai lavoratori che siano membri dei Comitati Direttivi delle confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali e Provinciali di categoria dei sindacati provinciali, saranno concessi permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale.;

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno i vari nominativi dei lavoratori che ricoprono tali cariche sindacali.

P A R T E S E C O N D A

PAGA BASE PER IL PERSONALE RETRIBUITO IN MISURA FISSA

Art. 26°

(Rifer. Art. 3 del C.C.N.L.)

Retribuzione mensileRaggruppament A.1.

- | | |
|--|---------|
| 1) Personale con mansioni di carattere direttivo | 101.200 |
|--|---------|

Raggruppamento A.2.

- | | |
|--|--------|
| 1) Capo dei servizi tecnici amministrativi | |
| 2) Capo del servizio ispettivo | |
| 3) Gestore o gerente di negozio o spaccio con almeno 10 lavoratori alle proprie dipendenze | |
| 4) Capo Ufficio vendite e acquisti | 95.400 |

Art. 27°

(Rifer. Art. 4 del C.C.N.L.)

Raggruppamento B.1.

- 1) Capo Ufficio
- 2) Ispettore
- 3) Segretario di cooperativa con mansioni di concetto
- 4) Provveditore di cooperativa
- 5) Gerente o gestore di negozio o spaccio che non rientri nel raggruppamento A.2.

./...

segue raggrup. B.I.Retribuzione mens.

- | | |
|--|--------|
| 6) Capo contabile | |
| 7) Cassiere che sovrintenda almeno a 3 casse | |
| 8) Capo officina e di laboratorio con la completa responsabilità sia tecnica che amministrativa dell'officina e laboratorio stesso | |
| 9) Programmatore di centro meccanografico | |
| 10) Operatore di centro meccanografico | 75.000 |

Raggruppamento B.2.

- | | |
|--|--------|
| 1) Capo reparto spaccio anche con mansioni di vendita che abbia responsabilità del proprio reparto o spaccio oppure 3 persone addette alla vendita o impiegati alle proprie dipendenze | |
| 2) Contabile con mansioni di concetto | |
| 3) Corrispondente con mansioni di concetto | |
| 4) Segretario di direzione con mansioni di concetto | |
| 5) Magazziniere consegnatario o con responsabilità tecnica e amministrativa, oppure con almeno 3 persone con funzioni impiegate alle proprie dipendenze | |
| 6) Determinatore dei costi nelle cooperative che svolgono un ciclo produttivo | |
| 7) Enotecnico diplomato: enologo e tecnico oleario | |
| 8) Chimico di laboratorio | 73.100 |

Raggruppamento B.3

- | | |
|---|--------|
| 1) Vetrinista | |
| 2) Altro personale con mansioni analoghe di concetto non espressamente citati nella predetta elencazione. | 72.000 |

Art. 28°

(Rif.Art. 5 del C.C.N.L.)

Raggruppamento C.1

- | | |
|--|--------|
| 1) Contabile d'ordine | |
| 2) Cassiere comune | |
| 3) Commesso addetto alla vendita di generi alimentari dopo 7 anni di anzianità | |
| 4) Commesso addetto alla vendita di generi non alimentari dopo 5 anni di anzianità | |
| 5) Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera con 2 anni di anzianità | 58.200 |

./..

Raggruppamento C.2.Ripartizione mensile

- 1) Aiuto contabile
- 2) Addetto alle macchine calcolatrici
- 3) Personale addetto alla cassa e ai registri di cassa
- 4) Esattori, esclusi i fattorini portapacchi che all'atto della consegna della merce sono autorizzati a riscuotere il relativo im porto
- 5) Stenodattilografo
- 6) Addetto all'allestimento delle vetrine secondarie
- 7) Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera, dopo un anno di anzianità
- 8) Commesso addetto alla vendita di generi non alimentari con anzianità di qualifica da 3 a 5 anni
- 9) Magazziniere, magazziniere anche con funzio ni di vendita
- 10) Commesso di magazzino, preparatore di commissioni (escluso il personale di cooperative esercenti il commercio all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provvede allo smistamento manuale delle merci e alla loro consegna ai clienti) tale personale è compreso fra quello con mansioni im pieg at izie
- 11) Commesso di alimentazione generale da 5 a 7 anni di anzianità

56.700

Raggruppamento C.3.

- 1) Fatturista
- 2) Commesso dell'alimentazione generale da 3 a 5 anni di anzianità
- 3) Commesso addetto alla vendita di generi non alimentari fino a 3 anni di anzianità
- 4) Impiegato addetto al riscontro e al cont rol delle vendite
- 5) Pratico di laboratorio chimico

53.500

Raggruppamento C.4.

- 1) Dattilografo
- 2) Scritturale
- 3) Archivistica-protocollista
- 4) Scedarista
- 5) Addetto agli indirizzi
- 6) Addetto al centralino telefonico

/.

segue Raggrup. C.ª.Retribuzione mensile

- | | |
|---|--------|
| 7) Altro personale con mansioni analoghe di ordine non espressamente compreso nella predetta elencazione | |
| 8) Addetto alle macchine perforatrici e verificatrici agenti mediante tastiera fino a I anno di anzianità | 52.800 |

Art. 29°

(Rif. Art. 6 del C.C.N.L.)

Nota ai salari che seguono nella D. e B.

Quantunque il salario per il personale non impiegatizio debba essere computato a settimana ed orario, per sole ragioni pratiche è qui riportato ragguagliato a mese.

Raggruppamento D.1.Retribuzione mensile

- | | |
|--|--------|
| 1) Conducenti di autocarri e autotreni | 56.100 |
|--|--------|

Raggruppamento D.2.

- | | |
|---|--------|
| 1) Aiuti commessi fino a 3 anni di anzianità per i generi sottoelencati:
Alimentazione generale compreso pasticceria, frutta e verdura, latte e derivati (senza licenza di P.S.) pane e pasta e comunque quanto contenuto nell'art. 6 del C.C.N.L. | |
| 2) Usciere | |
| 3) Imballatore | |
| 4) Impaccatore | |
| 5) Artista | |
| 6) Conducente di moto furgoncino | 52.900 |

Raggruppamento D.3.

- | | |
|--|--------|
| 1) Fattorino | |
| 2) Portapacchi (personale addetto alla consegna con o senza facoltà di esazione) | |
| 3) Custode | |
| 4) Guardiano notturno | |
| 5) Guardiano di deposito | |
| 6) Avvolgitore | |
| 7) Portiere | |
| 8) Conducente di veicoli a trazione animale | |
| 9) Ascensorista | 51.600 |

./..

Raggruppamento D.4.Retribuzione mensile

1) Personale di fatica addetto alla pulizia	
2) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	50.500

Art. 30°

(Rif. Art. 7 del C.C.N.L.)

Raggruppamento E.

E.1. - operaio specializzato	56.000
E.2. - operaio qualificato	53.700
E.3. - operaio comune	52.600

Art. 31°

Fattorini - (Cat. D.3.)

Età di assunzione	15 - 16 anni	20.640
Età di assunzione	16 - 17 anni	30.960
Età di assunzione	17 - 18 anni	36.120

Apprendisti - (Cat. C.4.)Età di assunzione

Durata apprendistato 3 anni

15 - 16 anni	21.126
16 - 17 anni	31.689
17 - 18 anni	39.611

Assunzione a 16 anni-durata apprendistato 2 anni

16 - 17 anni	31.689
17 - 18 anni	39.611

Assunzione a 17 anni-durata apprendistato 2 anni

17 - 18 anni	31.689
18 - 19 anni	42.252

Assunzione a 18 - 19anni-durata apprendistato 2 anni

18 - 19 anni	39.611
19 - 20 anni	44.893
20 - 21 anni	47.534

./..

Raggruppamento D.4.Retribuzione mensile

1) Personale di fatica addetto alla pulizia	
2) Altro personale subalterno e ausiliario con mansioni analoghe	50.500

Art. 30°

(Rif. Art. 7 del C.C.N.L.)

Raggruppamento E.

E.1. - operaio specializzato	56.000
E.2. - operaio qualificato	53.700
E.3. - operaio comune	52.600

Art. 31°

Fattorini - (Cat. D.3.)

Età di assunzione	15 - 16 anni	20.540
Età di assunzione	16 - 17 anni	30.960
Età di assunzione	17 - 18 anni	36.120

Apprendisti - (Cat. C.4.)Età di assunzione

Durata apprendistato 3 anni

15 - 16 anni	21.126
16 - 17 anni	31.689
17 - 18 anni	39.611

Assunzione a 16 anni-durata apprendistato 2 anni

16 - 17 anni	31.689
17 - 18 anni	39.611

Assunzione a 17 anni-durata apprendistato 2 anni

17 - 18 anni	31.689
18 - 19 anni	42.252

Assunzione a 18 - 19anni-durata apprendistato 2 anni

18 - 19 anni	39.611
19 - 20 anni	44.893
20 - 21 anni	47.534

./..

P A R T E T E R Z A

DISPOSIZIONI E TRATTAMENTO ECONOMICO IN MISURA FISSA E A PERCENTUALE PER IL PERSONALE OPERANTE IN SPACCI MISTI, BAR E RISTORANTI

Art. 32°

Per le parti non espressamente indicate nei seguenti articoli si fa riferimento al C.C.N.L. Cooperative di Consumo e Consorzi 13.7.1962 e relativo integrativo.

Art. 33°

Classificazione e trattamento economico del personale di Bar e Ristoranti

1) Bar ceduti o che cessano l'attività entro il 1964

La retribuzione per i lavoratori di bar e ristoranti che sono stati ceduti o comunque hanno cessato l'attività entro il 31.8.1964 e per quelli che saranno ceduti o comunque chiusi entro l'anno corrente, viene commutata percentualmente in base al movimento mensile degli incassi effettivi conseguiti; risultanti dai versamenti effettuati dal gerente o consegnatario alla cooperativa secondo la seguente tabella:

- | | |
|---|--------|
| - <u>Spacci misti</u> - (vendita alimentari e mescite di alcolici e analcolici) | 7,43% |
| - <u>Spacci vini e bar cooperativi</u> | 14,88% |

Tali percentuali vengono fissate per qualsiasi movimento mensile. Inoltre sono comprensive di qualsiasi compenso per mancato riposo settimanale, maggiorazione contrattuale sul lavoro festivo domenicale, infrasettimanale e nazionale, maggiorazione contrattuale sul lavoro straordinario feriale.

Contingenza:

Ogni qualvolta scatti un punto di contingenza verrà aggiunto un 0,50% sulle percentuali del presente articolo e di quella prevista all'art. 20, p. 2) del presente accordo.

Minimi garantiti:

I minimi salariali garantiti per i gestori di spacci misti, vini e bar cooperativi retribuiti a percentuale sono pari al trattamento previsto per la C.I. in vigore.

./..

Art. 34°

Le cooperative assicureranno agli istituti previdenziali e mutualistici i lavoratori dipendenti retribuiti a percentuale sulla seguente base:

- Assicurazione di una persona (gestore) pari all'importo dello stipendio in vigore per la C.1. e per le altre persone componenti il nucleo familiare si corrisponderanno i contributi sulla differenza tra l'ammontare della retribuzione spettante in base alle rispettive percentuali computate sull'incasso medio mensile e lo stipendio minimo garantito.

Art. 35°

Anche prima della data di cessazione di cui all'art. 33 del punto I) salvo regolare preavviso, il dipendente potrà lasciare il posto e gli saranno liquidate tutte le sue spettanze come licenziato e nelle misure previste dal C.C.N.L. delle cooperative di consumo.

Bar e Ristoranti che non cessano l'attività entro il 1964

Art. 36°

Il personale dipendente da Bar e Ristoranti che non cessano l'attività entro il 1964, viene classificato, con decorrenza 1.4.1964, nel modo seguente:

<u>Categorie impiegatizie</u>	<u>Retribuzione mensile</u>
<u>Categoria B.</u>	
B.1. -gestore di esercizi con incassi superiori a 3 milioni/incasso medio mensile	75.000
B.3 -gestore di esercizi con incassi fino a 3 milioni di incasso medio mensile	72.000
<u>Categoria C.</u>	
C.4. -Cassiere	52.900
<u>Categorie operaie</u>	
Capo cuoco	58.200
D.1.-Cuoco banconiere, cameriere di bar, ristorante e mensa	56.100
D.2.-Aiuto cuoco e aiuto banconiere	52.900
D.3.-Sguattero e personale di fatica	51.600

./..

Art. 37°

L'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere e 208 mensili. Per quanto riguarda l'orario normale di lavoro per il gestore valgono le norme contenute negli artt. 5 e 6 del presente accordo.

Non sono riconosciuti i riposi extra festivi di cui all'art. 42 del C.C.N.L.

Art. 38°

Il presente accordo verrà adeguato nelle sue parti al nuovo C.C.N.L.

Art. 39°

Il presente accordo non modifica le condizioni di miglior favore esistenti le quali sono fatte salve e mantenute a termine di legge.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a sostenere in sede di trattativa nazionale per il rinnovo del C.C.N.L., l'istituzione di premi di produzione.

Qualora tale istituto non venga previsto nel nuovo C.C.N.L. le parti convengono di discuterne in sede provinciale.

Visto letto e sottoscritto, oggi 29 Settembre 1954

le parti:

- | | |
|---|----------------------------|
| p. L'Associazione Prov. delle
Cooperative di Consumo | p. La C.I.S.L. Provinciale |
| p. La F.I.L.C.A.M.S.-C.G.I.L.
S.I.L.C.O.O.P. Provinciale | p. La U.I.L. Provinciale |
| p. L'UFFICIO DEL LAVORO E DELLA M.O. DI MODENA E PROVINCIA | |